



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE SEZIONE 09

riunita con l'intervento dei Signori:

- RONCORONI DOTT. PAOLO MARIO Presidente
- MUSCO DOTT. GIUSEPPE Relatore
- SOMMARUGA ING. MARIO ENGELBERTO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1135/07
spedito il 12/07/2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.11720050008509751000 IRPEF
2000
- contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GALLARATE
proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA NR.26 28041 ARONA NO

altre parti coinvolte:

EQUITALIA ESATRI SPA
VIA DELL'INNOVAZIONE 7- MILANO
VIALE DELL'INNOVAZIONE 7 20100 MILANO MI

10

SEZIONE

N° 09

REG.GENERALE

N° 1135/07 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

27/11/2008 ore 09:15

SENTENZA

N° *117/09/09*

PRONUNCIATA IL:

27/11/2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/06/2009
Il Segretario
M. Bognardi





(segue)

- sul ricorso n. 1154/07
depositato il 08/08/2007
- avverso ISCR.IPOTECA n.PI 5915/117 REGISTRO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GALLARATE
proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA NR.26 28041 ARONA NO

altre parti coinvolte:

EQUITALIA ESATRI SPA

VIA DELL' INNOVAZIONE 7 - MILANO

VIALE DELL'INNOVAZIONE 7 20100 MILANO MI

1/2

SEZIONE

N° 09

REG.GENERALE

N° 1135/07 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

27/11/2008 ore 09:15

**CONTENUTO DELL'ATTO IMPOSITIVO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CON TRATTAZIONE DEL RICORSO IN PUBBLICA UDIENZA
(artt. 33-34 D.LGS n. 546 del 31.12.1992)**

Il sottoscritto ricorrente:

- Sig. _____ di _____ (VA),

ha proposto i ricorsi, avverso:

- Cartella di Pagamento n. 11720050008509751000 – anno 2000 – imposta Irpef
- Iscrizione ipoteca n. PI 5915/117- Registro

contro:

- L' Agenzia Entrate Ufficio di Gallarate (Va).

Per connessione oggettiva e soggettiva, al presente Giudizio viene riunito il ricorso RGR n. 1154/07.

FATTO

Trattasi di ricorsi avverso iscrizione ipotecaria sull'immobile scaturente dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di € 22.323,96.

Il ricorrente ha presentato il Mod. Unico riguardante i redditi del 2000, compilando erroneamente il quadro RY – Rivalutazione dei beni – legge 542/2000, indicando al rigo RY 7 imposta sostitutiva da versare per £. 29.467.000.

Il ricorrente non si è mai avvalso della legge in oggetto e non ha mai rivalutato i beni e non ha dedotto ammortamenti in misura superiore (allega libro dei cespiti) indicati nei mod. Unici 2001-2002 (che vengono allegati).

L' Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo l' imposta sostitutiva dichiarata sul mod. Unico.


Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della relativa cartella di pagamento.

Nel mese di Maggio 2007, da proprio Istituto di Credito, è stato avvisato dell' avvenuta iscrizione di ipoteca e poi comunicata anche dall' Esattoria.

Il 12.6.2007 ha presentato Istanza di autotutela dell' errore materiale nel quale è incorso.

Il 3.7.2007 è avvenuto il diniego in quanto non è stata presentata la dichiarazione integrativa rettificata.

Il ricorrente ha presentato altresì istanza (che allega) al Garante del Contribuente.



PARTE RICORRENTE

In data 08.08.2007 il ricorrente ha prodotto i ricorsi, facendo presente:

IN DIRITTO

- Violazione e mancata applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73
- L'atto dell'iscrizione di ipoteca non è mai stato notificato al ricorrente;
- Ai sensi dell'art. 77, 1° comma DPR 602/73, il Concessionario può iscrivere ipoteca solo dopo 60 giorni della notifica della cartella di pagamento.
- Si chiede che il Concessionario dimostri l'avvenuta notifica.
- Violazione art. 7 – Legge 212/2000
- La comunicazione inviata dal Concessionario è illegittima perché ha inviato per raccomandata una semplice comunicazione di iscrizione ipotecaria.
- Non contiene i seguenti requisiti necessari:
 - Responsabile del procedimento
 - L'Ufficio al quale proporre autotutela
 - A chi deve essere proposto il ricorso
- Non è allegata neppure la Nota di iscrizione ipotecaria dove il ricorrente può controllare e verificare la legittimità dell'iscrizione.
- Pertanto l'atto è nullo.

MOTIVI CONTRO IL CONCESSIONARIO PER LA CARTELLA.

Si impugna l'iscrizione del ruolo limitatamente all'importo di € 22.102,26 ritenendo dovuta la differenza.

- 1) la cartella non è notificata e non risulta sottoscritta dal Concessionario. (rif. Sentenza della Commissione Tributaria di Padova e Regionale).
- 2) la cartella è incomprensibile (rif. Sentenza della Cassazione n. 18415 del 18.5.2005).

MOTIVI CONTRO L'UFFICIO FINANZIARIO

- 1) il ruolo non è sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio.
Si chiede che venga data la prova. (Sentenza CTP di Torino)
- 2) infondatezza dell'importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente non si è avvalso della rivalutazione. Si è in presenza di un errore materiale nel compilare il modello della dichiarazione, per questo motivo accorgendosi non ha provveduto al pagamento della relativa imposta.

Chiede l'annullamento:

- dell'iscrizione ipotecaria e della cartella esattoriale in via principale;
- annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo dell'importo dell'imposta sostitutiva in via subordinata.

PARTE RESISTENTE

UFFICIO FINANZIARIO

In data 30.10.2007, con prot. 67124/07 ha depositato Atto di Costituzione in Giudizio, ai sensi dell'ex art. 23 del Dlgs 546/1992, nel quale fa presente:

Il ricorso di parte è infondato in fatto e in diritto e non merita accoglimento per i sottoindicati motivi:

- la cartella di pagamento scaturisce dal controllo effettuato ai sensi dell'art. 36/bis del DPR 600/73 sulla dichiarazione Modello Unico 2001, dove è emerso il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva di € 22.323,96, dovuta per effetto della rivalutazione dei beni ammortizzabili.
- Dal 1.7.1999 i ruoli sono formati attraverso la procedura telematica e viene sottoscritto mediante firma elettronica (ai sensi dell'art. 4 - 4° comma del Dlgs 46/99.
- La Circolare n. 215 del 27.11.2000 ha chiarito le istruzioni che devono osservare i Concessionari nello svolgimento della loro attività. A tal proposito l'Ufficio allega copia del ruolo riportante a firma del direttore e del funzionario predisposto al visto.
- Per quanto riguarda l'errore nel quale è incorso il ricorrente si fa presente che lo stesso avrebbe dovuto porre rimedio presentando una dichiarazione integrativa a rettifica di quella precedente nel termine del 30 Ottobre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione

Si chiede il rigetto del ricorso.

CONCESSIONARIO - ESATRI SPA

In data 24.10.2008 ha presentato Controdeduzioni ex art. 23 del Dlgs n. 546/1992, facendo presente:

- carenza di legittimazione passiva del Concessionario, in ordine alle questioni di merito sollevate dal ricorrente, in quanto si è provveduto solamente alla formazione della cartella sulla base del ruolo trasmesso e formato autonomamente dall'Ente impositore;
- la notifica è avvenuta presso la casa comunale ai sensi del 140 C.p.c.
- l'iscrizione ipotecaria è avvenuta nel rispetto della norma dopo il trascorso termine dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- Si chiede il rigetto del ricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto quanto sopra;

Visto quanto prodotto dal ricorrente nel ricorso;

Visto le deduzioni dell'Ufficio;

Questo Collegio giudicante ha rilevato che:

Dagli atti depositati dal ricorrente, nonché al deposito della Costituzione in Giudizio dell'Ufficio Finanziario e delle Controdeduzioni del Concessionario, si rileva che trattasi mero errore di compilazione del quadro RY relativo alla Dichiarazione dei redditi 2001.

Che il ricorrente, ha palesamente dichiarato di non avere voluto beneficiare della rivalutazione dei cespiti (legge 289/2002) avendo altresì non operato i maggiori ammortamenti sui maggiori importi dei cespiti, come indicato nell'allegata copia del libro cespiti.

Pertanto il ricorso è da accogliere.

L'imposta sostitutiva emessa a ruolo dall'Ufficio Finanziario non è dovuta.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

AI SENSI DEGLI ARTT. 15-36 del DLGS 546/92;

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SEZIONE IX

DICHIARA

**LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO.
SPESE COMPENSATE.**

MANDA



Varese, li 17 6 LUG. 2009
La presente copia è stata di
nr. 6..... facciata ed è con-
forme all'atto depositato presso
questa Segreteria.

SEGRETERARIO

Fucilli, rag. Vitantonio

Alla Segreteria di dare avviso alle parti costituite.

Così deciso in Pubblica Udienza, Varese, li 27.11.2008

**IL GIUDICE RELATORE
DOTT. GIUSEPPE MUSCO**

**IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO MARIO RONCORONI**